

CONVENZIONE TRA I COMUNI COSTITUENTI L'AMBITO TERRITORIALE DELL'ALTO E BASSO PAVESE PER L'ASSUNZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI D'AMBITO AI FINI DELLA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Siziano,

TRA

i seguenti Comuni costituenti l'Ambito Territoriale dell'Alto e Basso Pavese:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PREMESSO CHE

- i Comuni sopra indicati si sono già convenzionati, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 267/2000, per il periodo 01/03/2022-31/12/2023 per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l'attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, includendo nell'oggetto della Convenzione anche il servizio sociale professionale ed individuando nel Comune di Siziano l'ente capofila;
- l'attivazione di forme gestionali di portata sovracomunale è una modalità operativa da privilegiare a fini di realizzazione di interventi e servizi che le singole amministrazioni, per dimensioni o per circostanze organizzative, non sono nelle condizioni di garantire autonomamente;
- gli Enti sopra indicati sono consapevoli che la gestione sovracomunale dei servizi, oltre a rappresentare la direzione indicata dal Piano di Zona, consente di razionalizzare i servizi e le attività indicati nel Piano stesso, di realizzare sinergie e confrontare diverse esperienze e realtà al fine di rendere omogenei sia l'accesso ai servizi da parte dei cittadini sia le modalità operative;
- l'art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

CONSIDERATO CHE

- la legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi 797 e seguenti, ha previsto l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, definito da un operatore ogni 5.000 abitanti, e di un ulteriore obiettivo di servizio, definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, ed in

tale prospettiva, proprio al fine di incrementare il sistema dei servizi sociali comunali, ha stabilito l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione in proporzione alla popolazione residente;

- il contributo di cui sopra è determinato in:
 - a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 - b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000 (comma 797);
- ai sensi del comma 801 dell'art. 1 della legge 178/2020: "Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126";
- per effetto della norma appena citata, dunque, le risorse a valere sul "Fondo Povertà" e sul Fondo di solidarietà comunale nei limiti delle stesse risultano destinabili alle assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale con la qualifica di assistente sociale anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, "fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio";
- inoltre, lo stesso comma 801 prevede che i Comuni possono assumere assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone, per il periodo in cui è garantito il finanziamento e a decorrere dall'anno 2021, che "(...) le spese di personale riferite alle assunzioni, (...) finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (...);
- pertanto deve ritenersi (cfr., ad es., Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, n. 65/2021/PAR; Corte dei conti, Sezione controllo Marche, n. 113/2021/PAR; Corte dei conti, Sezione controllo Campania, n. 10/2022/PAR) che l'eventuale utilizzo, da parte dei Comuni, delle risorse di cui ai commi 792 e 797 e ss.

dell'art. 1, l. 178/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale deroga - in presenza dell'espressa disposizione del comma 801 - al rispetto dell'osservanza dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, oltre che dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- ai fini dell'accesso ai contributi di cui sopra rilevano le assunzioni a tempo indeterminato di personale impiegato nei servizi sociali dell'Ambito territoriale effettuate dal Comune capofila in caso di convenzione associativa ex art. 30 TUEL, come specificato nelle FAQ del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornate al 7.2.2022;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione, di cui le premesse fanno parte integrante e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra i Comuni firmatari per la gestione coordinata ed unitaria in forma associata delle funzioni riguardanti le politiche di assunzione di assistenti sociali da impiegare nell'ambito dei servizi generali di cui alla convenzione quadro in premessa, con l'obiettivo di perseguire il raggiungimento, anche graduale, del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e l'ulteriore obiettivo di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, nella più complessiva ottica dello sviluppo dei servizi sociali comunali così come definito dal comma 792 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021.

ART. 2 – Compiti dell'Ente capofila

1. Le parti concordano che il Comune di Siziano è individuato, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, all'atto della sottoscrizione della stessa ed in coerenza con la Convenzione per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi sociali già stipulata, come "Ente capofila", cui compete:
 - individuare, assumere, stabilizzare ed incaricare gli assistenti sociali necessari per la gestione convenzionata;
 - gestire le risorse ed i fondi finalizzati all'assunzione e/o alla stabilizzazione degli assistenti sociali operanti nell'Ambito, ivi incluso il contributo di cui all'art. 1, comma 797, l. 178/2020 attribuito

all'Ambito ma interamente destinato al capofila ai sensi dell'art. 2, comma 1, DM 4.2.2021, e rendicontarne l'utilizzo;

- predisporre il rendiconto della gestione del servizio di assistenza sociale in convenzione entro il 28 febbraio di ogni anno;
- convocare l'Assemblea dei Sindaci ogniqualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno, entro il primo trimestre, o su richiesta della metà più uno degli enti aderenti, e presiedere l'Assemblea dei Sindaci;

ART. 3 – Rapporti economici

1. I rapporti economici tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. A tal fine i comuni convenzionati sono tenuti a comunicare preventivamente e, comunque, entro giorni 10 dalla sottoscrizione della presente convenzione, la quota assunzionale di competenza al Comune capofila a valere sui trasferimenti statali di cui alla legge n. 178/2020.
3. Le risorse predette vengono trasferite al Comune capofila nell'ambito della rispettiva quota di partecipazione per la costituzione dei rapporti di lavoro con gli assistenti sociali utilizzati nell'ambito dei servizi erogati dal Piano di Zona, per come stabilita a termini della convenzione generale che disciplina i rapporti tra i Comuni aderenti alla gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l'attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona.
4. L'ammontare di tali risorse trasferite è interamente detratto dalla quota dovuta dai Comuni a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del Piano di Zona, come annualmente definita dall'Assemblea dei Sindaci (per l'anno 2022 determinata in € 4,60/abitante).
5. Il Comune capofila provvede ad effettuare le necessarie verifiche amministrative e finanziarie, redige il relativo piano assunzionale trasmettendone copia agli enti convenzionati e, successivamente, avvia le relative procedure concorsuali finalizzate all'assunzione degli assistenti sociali.
6. L'assunzione del personale utilmente selezionato avverrà a cura del Comune capofila all'interno del cui organico tali figure verranno incardinate.
7. I rapporti giuridici ed economici saranno a carico del comune capofila.
8. Gli Enti convenzionati sono tenuti a trasferire al Comune capofila le quote assunzionali di competenza, a valere sui trasferimenti statali di cui alla legge n. 178/2020, proporzionalmente e con riferimento specifico alle assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 801 della legge n. 178/2020, per tutta la durata della presente convenzione.
9. Il rendiconto di tutte le spese sostenute per i servizi di cui alla presente Convenzione ed il relativo riparto saranno elaborati ed approvati, con determinazione del responsabile del servizio competente del Comune capofila, entro il 28 febbraio di ogni anno e trasmessi agli Enti convenzionati.

ART. 4 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal *** al 31/12/2030.
2. Essa potrà essere rinnovata alla sua naturale scadenza mediante apposita deliberazione consiliare da parte dei Comuni aderenti.
3. È consentito l'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

ART. 5 – Recesso e risoluzione

1. Ciascun Ente aderente ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare, subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti del Comune capofila e delle modalità di subentro e successione nei rapporti giuridici ed economico -finanziari facenti capo all'ente recedente.
2. A seguito del recesso anticipato il Comune riacquista la quota assunzionale ceduta al momento della sottoscrizione della presente convenzione; in tale ipotesi trova applicazione il disposto di cui all'articolo 5 comma 6, ultimo capoverso, della presente convenzione.
3. Il recesso avrà efficacia decorsi tre mesi dalla comunicazione scritta al Comune capofila, da parte di tutti i Comuni convenzionati, dell'avvenuta approvazione della relativa deliberazione consiliare di presa d'atto del recesso.
4. In caso di recesso del Comune capofila, nonché in ogni altro caso in cui si proceda alla sostituzione dell'Ente capofila, l'individuazione del nuovo capofila, di competenza dell'Assemblea dei Sindaci, non avrà effetto prima che siano decorsi sei mesi dalla comunicazione scritta all'Assemblea dei Sindaci, da parte di tutti i Comuni convenzionati, dell'avvenuta approvazione della relativa deliberazione consiliare di presa d'atto del recesso del Comune capofila e/o della individuazione del nuovo Comune capofila e della conseguente modifica del riparto degli orari e dei costi di cui all'art. 3. Il nuovo Ente capofila, decorso il predetto termine di sei mesi, subentra nei rapporti di lavoro instaurati dal suo predecessore e nei relativi contributi e/o finanziamenti ad essi destinati, mediante l'istituto della mobilità tra Enti, disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e contestuale cessione del contratto individuale di lavoro.
5. Il recesso di un Comune dalla Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio di assistenza sociale per i restanti Comuni convenzionati.
6. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della presente convenzione, ovvero in caso di recesso di un numero di Comuni tali da rappresentare la metà più uno della popolazione complessiva al 31/12/2021 dei Comuni aderenti, ovvero nel caso di mancata adozione da parte di detti Comuni, alla scadenza naturale, della convenzione generale per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati per l'attuazione del Piano di Zona, la presente Convenzione si risolve anticipatamente e lo scioglimento decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta presa d'atto da parte dei Consigli comunali degli enti firmatari e all'approvazione da parte di questi ultimi degli atti disciplinanti lo scioglimento e le modalità di successione e subentro nei conseguenti rapporti

attivi e passivi e di riparto degli oneri residui derivanti dalla presente Convenzione e/o ad essa connessi, e di ricollocazione del personale assunto presso i Comuni aderenti alla convenzione, in proporzione alle quote assunzionali cedute all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa.

ART. 6 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed allo scioglimento della presente Convenzione dovrà essere ricercata prioritariamente una soluzione bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ART. 7 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al Codice Civile, nonché alla Convenzione per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi sociali integrati per la realizzazione del Piano di Zona sottoscritta tra i Comuni dell'Ambito territoriale dell'Alto e Basso Pavese.
2. La presente Convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986.